

Da: massacarrara@uilsuola.it
Oggetto: precisazioni CHIUSURA PARZIALE DELLA SCUOLA
Data: 07/10/2025 12:35:45

Ai Dirigenti
Istituti di istruzione
Massa Carrara

nei giorni scorsi abbiamo inviato una dettagliata scheda riguardo alla gestione del personale conseguente all'utilizzo di scuole come sedi di seggio.

Alla luce di alcune circolari segnalateci in alcuni istituti giungono a questa segreteria richieste di chiarimento

Nel caso di CHIUSURA PARZIALE DELLA SCUOLA

Può accadere che solo uno o più plessi dell'istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale:

■ nei **plessi individuati sede di seggio elettorale** (anche se è compresa la sede centrale): gli allievi non svolgono la lezione e il personale docente e ATA che svolge la prestazione lavorativa in quei plessi (il docente che ha lì le proprie classi e il personale ATA assegnato a quel plesso) **è pienamente legittimato a non svolgere l'attività lavorativa e l'assenza non deve essere "giustificata", recuperata o essere oggetto di decurtazione economica.** Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, **attraverso un ordine di servizio, che preveda la prestazione lavorativa dei docenti in materia di supplenza, o di presenza del personale ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio,** solo nell'ambito di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione di scuola. In assenza nel contratto di istituto di previsioni in tal senso, il personale docente e ATA è esentato dal servizio senza obblighi di recupero della prestazione lavorativa non svolta. **Non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie .**

■ nei plessi non individuati sede di seggio elettorale: in tali plessi si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti. Pertanto, docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio

Con riferimento alla disposizione riguardante lo spostamento del personale ATA dai plessi scolastici temporaneamente chiusi per l'allestimento dei seggi elettorali verso altri plessi, si ritiene doveroso formulare alcune osservazioni, alla luce del vigente quadro normativo e contrattuale.

1. Quadro normativo di riferimento

a) Art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018

L'art. 35 comma 1 stabilisce che:

"Il personale ATA è utilizzato in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro definita dal dirigente scolastico, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali."

Tale utilizzo deve sempre avvenire **con riferimento a esigenze organizzative concrete e motivate**, coerenti con il Piano delle attività e la natura delle mansioni previste dal profilo di appartenenza, tenendo conto anche di quanto disposto dal contratto di Istituto.

b) Art. 53 del CCNL 2007 (ancora vigente per quanto non modificato)

Tale articolo precisa che:

"Il piano delle attività del personale ATA è predisposto dal DSGA e adottato dal dirigente scolastico, previa informazione sindacale, in modo coerente con il POF e il calendario scolastico."

Lo spostamento in oggetto in, **non risultando previsto nel piano delle attività, né giustificato da mutate esigenze di funzionamento**, appare difforme da quanto sopra.

Nel caso si trattasse di modifica organizzativa è previsto che le modifiche organizzative che incidono sull'organizzazione del lavoro siano oggetto di informazione preventiva alle RSU e OO.SS. rappresentative, che devono essere messe nelle condizioni di esprimere osservazioni.

L'eventuale spostamento del personale in altra sede, in assenza di emergenze o comprovate esigenze di servizio, richiede un passaggio di confronto, anche ai fini della **tutela dei diritti individuali e collettivi**.

2. Chiusura dei plessi per sede di seggio elettorale

Quando un plesso viene formalmente chiuso con provvedimento dell'Amministrazione Comunale (per la concessione dei locali alle autorità elettorali), tale sede **non è accessibile né utilizzabile per fini scolastici**, compreso il lavoro del personale ATA.

Di conseguenza, **l'obbligo lavorativo viene meno**, a meno che **non sussistano motivate e documentate esigenze di servizio in altri plessi**, nel rispetto delle normative sopra richiamate.

3. Principio di correttezza e motivazione degli atti

Lo spostamento del personale, se disposto **senza motivazione specifica e senza correlazione a reali esigenze**, rischia di configurarsi come **atto arbitrario**, in contrasto con l'**art. 97 della Costituzione** (principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione) e con i principi generali dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In conclusione

Alla luce di quanto sopra, si chiede **cortese chiarimento** circa:

- le specifiche motivazioni organizzative che giustificerebbero lo spostamento del personale;
- la coerenza della disposizione con il piano delle attività del personale ATA;
- l'avvenuta informazione preventiva alle RSU e OO.SS. ai sensi del CCNL vigente.

In assenza di tali elementi, si ritiene che lo spostamento non possa essere imposto, in quanto **non sorretto da fondate esigenze di servizio** né da un corretto iter procedurale.

Rimaniamo a disposizione per un confronto costruttivo, nell'interesse del rispetto dei diritti contrattuali del personale e del buon andamento dell'istituzione scolastica chiedendo di ritirare eventuali disposizioni in tale senso

Carlo Romanelli

Segretario Uilscuola Toscana